



ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

LEGGE 1° aprile 2021, n. 46

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale

Composizione

La Legge Delega è composta da **5 articoli**:

Nell'**articolo 1, comma 2** e nell'**articolo 2** sono definiti i principi e i criteri direttivi di delega, generali e specifici, relativi all'assegno unico e universale.

Nell'**articolo 3** si trovano le disposizioni finanziarie e le misure vigenti, oggetto di graduale superamento o di soppressione.

L'**articolo 4** (clausola di salvaguardia) specifica che le disposizioni previste dal disegno di legge, sono applicabili per le regioni a statuto speciale e le province autonome, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Tale articolo richiama, inoltre, l'**articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**.

I termini temporali e le procedure per l'esercizio della delega sono indicati nell'**articolo 1, comma 1** e nell'**articolo 5**.

Per tutti i decreti è prevista la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari per i profili di competenza.

- Art. 1 – Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali

- Art. 2 – Assegno unico e universale per i figli a carico, principi e criteri direttivi specifici
- Art. 3 – Disposizioni finanziarie
- Art. 4 – Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome
- Art. 5 – Procedimento per l’adozione dei decreti legislativi

Abrogazioni e modifiche

La Delega comporterà il graduale superamento o la soppressione delle seguenti misure (prestazioni vigenti):

- Detrazioni fiscali per figli a carico (inclusa quella al quarto figlio);
- Assegno per il nucleo familiare (o ANF);
- Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- Assegno di natalità;
- Premio alla nascita;
- Fondo di sostegno alla natalità.

La misura prevede:

Riordino misure vigenti:

L’assegno Unico Universale **sostituirà gradualmente le seguenti prestazioni o bonus:**

- ✓ Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
 - ✓ Assegno di Natalità o *Bonus Bebè*
 - ✓ Premio alla nascita o *Bonus Mamma Domani*
 - ✓ Fondo di sostegno alla natalità
 - ✓ Detrazioni IRPEF per figli a carico
 - ✓ Assegno al nucleo familiare ANF
- **Destinatari:** tutti i nuclei familiari con uno o più figli a carico;
 - **Decorrenza:** dal 7° mese di gravidanza fino al 21° anno di età del figlio a carico;
 - **Dotazione economica:** importo minimo uguale per tutti + quota variabile calcolata in base all’ISEE, all’età e al numero di figli (criterio di progressività);

- **Erogazione**: erogazione mensile mediante la corresponsione diretta di una somma di denaro oppure con il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta;
- **Incrementi e decrementi in casi particolari**:
Legge delega prevede l'adozione di alcune maggiorazioni all'importo degli assegni in presenza di particolari circostanze: figli oltre il secondo, figli con disabilità, madre giovane. Inoltre, è previsto che ai figli maggiorenni interessati dalla riforma sia destinato un importo inferiore rispetto ai minorenni;
- **Impatto**: Non concorre alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo per il riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito;
- **Eccezioni**: Per i figli successivi al secondo si prevede un importo maggiorato; l'assegno è riconosciuto, con importo inferiore a quello spettante ai minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del **21° anno di età**; riconoscimento di un d'importo maggiorato, rispetto a quello riconosciuto per il minorenne, a favore delle **madri di età inferiore dei 21 anni** di età; riconoscimento di un importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun **figlio con disabilità**, con graduazioni in base alla condizione della disabilità. L'assegno è riconosciuto anche dopo il 21° anno di età, senza maggiorazione, per i figli disabili con età pari o superiore a 21 anni, qualora sia ancora a carico.

Principi e criteri direttivi di delega, generali e specifici, relativi all'assegno unico e universale - articolo 1, comma 2, e articolo 2

a) l'accesso all'assegno in esame è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente disciplina legislativa. Riguardo alla **gradualità**, riferimenti anche nell'**articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d)**.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (**articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917** e successive modificazioni)

b) l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

c) accesso e calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno in esame: il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento.

d) l'assegno è pienamente compatibile con l'istituto del Reddito di cittadinanza (e della Pensione di cittadinanza) ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.

e) non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali, previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso;

f) è ripartito, in pari misura, tra i genitori e in loro assenza è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno in mancanza di accordo è ripartito in pari misura tra i genitori;

g) è concesso nella forma di credito d'imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro;

h) è compatibile con le altre misure di sostegno economico a favore dei figli a carico, erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;

i) istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno

Norma avente efficacia diretta, relativa all'obbligo di informazione a carico dell'ufficiale di stato civile - articolo 1, comma 3

Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124.**

Ulteriori principi e criteri direttivi di delega – denominati specifici – relativi alla disciplina dell’assegno unico e universale, nonché al graduale superamento o soppressione delle misure indicate all’articolo 3, comma 1, sono posti all’articolo 2

Secondo tali principi e criteri:

comma 1, lettera a - l’assegno è riconosciuto per ciascun figlio minorenni a carico e nascituro, a partire dal settimo mese di gravidanza, in modo progressivo e graduale, in relazione alle risorse disponibili. Per i figli successivi al secondo si prevede un importo maggiorato (riguardo alla modulazione **articolo 1, comma 2, lettera b**)

lettera b - l’assegno è riconosciuto con importo inferiore a quello spettante i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età. È possibile che sia corrisposto direttamente al figlio, su sua esplicita richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno per i maggiorenni è subordinato al possesso, da parte del figlio, di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale o di un corso di laurea;
- Svolgimento di un tirocinio o di attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
- Registrazione, presso un centro per l’impiego o agenzia per il lavoro, come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro;
- Svolgimento del servizio civile universale.

Lettera c – riconoscimento di un assegno mensile, d’importo maggiorato, rispetto a quello riconosciuto per il minorenni (lettera a), a favore delle madri di età inferiore dei 21 anni di età.

Lettera d – riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle **lettere a) e b)**, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con graduazioni in base alla condizione della disabilità. L’assegno è riconosciuto anche dopo il 21° anno di età, senza maggiorazione, per i figli disabili con età pari o superiore a 21 anni, qualora sia ancora a carico.

Lettera e – sono confermati i benefici e le prestazioni vigenti relativi al coniuge a carico e agli altri familiari a carico, diversi dai figli oggetto delle **precedenti lettere a) e b)**.

Ricordiamo che tra le misure vigenti oggetto di principio di delega di graduale superamento o di soppressione (**articolo 2, lettera h**), figurano gli assegni al nucleo familiare (**art 3, lettera b, numero 2, dell’articolo 3, comma 1**), i quali possono interessare, il coniuge o anche altri familiari in situazioni particolari, ovvero anche

nuclei monoparentali. È necessario, quindi, un coordinamento tra i principi evidenziati, in sede di esercizio della delega.

Lettera f – requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- 3) essere residente e domiciliato con figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- 4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;

Lettera g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla **lettera f)** da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Lettera h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Disposizioni finanziarie e Misure vigenti oggetto di graduale superamento o di soppressione - articolo 3

L'**articolo 3** della Legge delega specifica che l'Assegno unico dovrebbe finanziarsi tramite la soppressione (o il graduale superamento) delle seguenti misure attualmente vigenti: Detrazioni fiscali per figli a carico (inclusa quella al quarto figlio); Assegno per il nucleo familiare (o ANF); Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; Assegno di natalità; Premio alla nascita; Fondo di sostegno alla natalità.

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome - articolo 4

1. Le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le

relative norme di attuazione, anche con riferimento all'**articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**.

Termini temporali e procedure per l'esercizio della delega - articolo 1, comma 1, e articolo 5

Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'**articolo 1** sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel **termine di trenta giorni dalla data di trasmissione**, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.